



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 16/01/2018

INDICE

PREMESSA

Art. 1 – Definizioni

Art. 1 Bis – Competenza del Sindaco

Art. 2 – Competenza del servizio comunale

Art. 3 – Servizio di anagrafe canina

Art. 4 – Segnalazioni

Art. 5 – Cattura

Art. 6 – Segnalazione di ritrovamento

Art. 7 – Ricovero

Art. 8 – Rifugi per il ricovero

Art. 9 – Sterilizzazione

Art. 10 – Reimmissione

Art. 11 – Rinvenimento animali incidentati

Art. 12 – Affidato temporaneo

Art. 13 – Affidato definitivo

Art. 13 Bis – Adozioni di cani ospiti nelle strutture convenzionate.

Art. 14 – Cane di quartiere

Art. 15 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Art. 16 – Doveri dei proprietari dei cani

Art. 17 – Divieti

Art. 18 – Obbligo di raccolta escrementi

Art. 19 – Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali

Art. 20 – Gatti

Art. 21 – Detenzione di volatili, piccoli mammiferi e rettili

Art. 22 – Equidi

Art. 23 – Tutela della fauna selvatica

Art. 24 – Censimento dei cani pericolosi

Art. 25 – Sanzioni

Art. 26 – Associazioni animaliste e ambientaliste

Art. 27 – Disposizioni finali

Art. 28 – Vigilanza

Art. 29 – Istituzione della consulta per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

PREMESSA

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, al fine di contenere il problema del randagismo nel territorio del Comune.

Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.

Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.

Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Art. 1

Definizioni

Il presente Regolamento si applica agli animali d'affezione che si trovano o dimorano, anche temporaneamente ed in transito nel territorio del Comune.

L'Ente promuove il controllo del randagismo in stretto coordinamento con gli altri Enti Locali, Enti Pubblici, l'Azienda Sanitaria Locale, l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ragusa e le Associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente iscritte, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani, dei gatti e di ogni altro animale d'affezione ed il loro rapporto con l'uomo.

Normativa di riferimento:

1. Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie e D.P.R. 31 marzo 1979 che conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed a difesa del patrimonio zootecnico.
2. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, artt. 17, 18 ed art. 24 che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente qualsiasi concentrazione di animali ed art. 83 e seguenti dove sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica.
3. Gli Artt. 823 e 826 del Codice Civile sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle Leggi e delle Norme relative alla protezione degli animali da compagnia.
4. La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, definisce norme fondamentali di comportamento nei confronti degli animali da compagnia.

5. La Legge 14 agosto 1991, n. 281 in base alla quale il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
6. La Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che detta disposizioni in materia di anagrafe canina e tutela degli animali d'affezione.
7. Il DPCM 28 febbraio 2003, n. 358 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" che detta norme per la tutela del benessere degli animali.
8. La Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
9. Decreto Presidenziale Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della L. R. n. 15/2000".
10. La dichiarazione dei diritti degli animali approvata dall'U.N.E.S.C.O. Parigi il 15/10/1978.
11. Ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008 "Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".
12. Decreto Assessoriale 13 dicembre 2007 (Assessorato della Sanità) – linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali.
13. Ordinanza del Ministero del Welfare contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani

Art. 1 Bis

Competenze del Sindaco

Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali stessi.

Art. 2

Competenze del servizio comunale

L'Ente attraverso l'*Ufficio Randagismo* provvede:

- Alla prevenzione del randagismo
- Alla promozione di campagne di sensibilizzazione

- A ridurre il fenomeno dell'abbandono
 - A quanto è necessario per l'attuazione del presente regolamento e delle leggi collegate.
- Attraverso tale Servizio il Comune si adopera:
- Ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento degli animali in strutture pubbliche gestite direttamente o tramite convenzione con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti.
 - Alla realizzazione, ove possibile, del Canile/ Gattile Comunale o intercomunale e la sua gestione
 - Alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati nelle strutture
 - A collaborare con i servizi veterinari
 - A garantire lo stato di salute degli animali
 - A garantire la sterilizzazione e castrazione degli animali
 - Alla creazione di una coscienza del rispetto nei confronti degli animali e delle loro caratteristiche anche etologiche tramite campagne di educazione sanitaria e ambientale
 - All'applicazione di tutta la normativa di riferimento
 - All'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 31.03.79 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamento generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico
 - A prendersi cura degli animali incidentati
 - *Al divieto di maltrattamento per tutti gli animali di tutte le specie.*

Art. 3

Servizio di anagrafe canina

E' istituito presso il Comune il servizio di anagrafe canina - Ambulatorio Veterinario Comunale.

Il servizio è gestito assieme all'ASP n. 7 di Ragusa

Chiunque sia proprietario, possessore o detentore di cane residente nel Comune o ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, è obbligato a farne iscrizione all'Anagrafe Canina tramite inserimento di microchip entro il 60° giorno di vita dell'animale. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare registrare il cane ai fini dell'anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

I proprietari di cani o detentori provenienti da altre Regioni nelle quali è stato attivato il servizio di anagrafe canina e di identificazione e che acquistino la residenza nel Comune o vi dimorino continuativamente, provvedono alla sola iscrizione presso l'Azienda USL n. 7, restando validi i contrassegni già apposti.

Art. 4

Segnalazioni

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani sono tenuti a segnalare al servizio veterinario distrettuale e alla polizia locale:

- entro giorni 3 la scomparsa dell'animale;
- entro giorni 30 la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza;
- entro giorni 10 la morte dell'animale (la denuncia di morte dell'animale ai fini della cancellazione dell'anagrafe deve essere corredata da certificazione rilasciata da un medico veterinario).

Art. 5

Cattura

Il Comune provvede alla cattura dei cani vaganti nel territorio comunale su propria disposizione o del Servizio Veterinario o su segnalazione del cittadino e/o enti e/o associazioni che la effettuano. Verrà valutata la fondatezza e le motivazioni della cattura.

La cattura viene attuata dal Comune con oneri a proprio carico, tramite l'Associazione Animalista convenzionata con il Comune o operatori specializzati del canile/rifugio convenzionato o associazione di volontariato avente i requisiti di legge e alla presenza di medico veterinario in caso di utilizzo di un anestetico.

La cattura dei cani randagi verrà attuata nei modi previsti dalla L.R. n. 15/2000 e sempre alla presenza degli operatori della Polizia Municipale.

In caso di cattura di cane già iscritto all'anagrafe canina, l'ufficio anagrafe canina o i responsabili di associazioni animaliste individueranno il proprietario, il quale dovrà provvedere al pagamento delle spese per la cattura e l'eventuale trasferimento al canile. Alla riconsegna dell'animale il proprietario dovrà versare al Comune una cifra pari a euro 50,00. In caso di rifiuto al pagamento si configurerà il reato di abbandono.

Gli animali catturati privi di proprietario e non iscritti all'anagrafe canina, verranno sterilizzati e identificati, iscritti all'anagrafe a cura del servizio competente dell'A.S.P. n. 7 e trasferiti in attesa di nuovo affidamento al canile convenzionato con il Comune.

Art. 6

Segnalazione di ritrovamento

Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo agli uffici preposti: Comando della Polizia Municipale e *Ufficio Randagismo* precisando le proprie generalità, il luogo esatto e le modalità del ritrovamento e le caratteristiche degli animali. In caso di ritrovamento di un animale in difficoltà il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.

La Polizia Municipale o il Comune in generale provvederà ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni ricevute.

Art. 7

Ricovero

Il cane randagio deve essere ricoverato presso la struttura convenzionata solo ed esclusivamente dietro assenso del Comune.

L'atto di assenso deve riportare le caratteristiche somatiche del cane, il sesso, l'eventuale numero identificativo del tatuaggio o del microchip e il luogo in cui è stato catturato.

I veterinari liberi professionisti operanti nel Comune che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASP e di informare il possessore degli adempimenti di legge.

I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, nel caso di ritrovamento di cani senza padrone, sono tenuti al rispetto delle norme di cui all'art.6 del presente Regolamento.

Art. 8

Rifugi per il ricovero

Il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi e/o vaganti, presso il canile comunale e/o convenzionato.

Il responsabile della custodia degli animali del canile deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, dove saranno annotati:

- Data e luogo di cattura dell'animale, nonché n° del protocollo della Polizia Municipale;
- Dati identificativi dello stesso;
- Eventuali interventi sanitari;
- Data di cessione e generalità del destinatario.
- Certificato di decesso rilasciato da medico veterinario e certificazione di avvenuto smaltimento.

Durante il soggiorno presso la struttura l'animale può essere:

- Consegnato al proprietario qualora venga reclamato dallo stesso oppure venga individuato attraverso l'anagrafe canina;
- Ceduto a privati in forma definitiva nel caso in cui il proprietario non lo abbia reclamato entro 20 giorni dall'accalappiamento;
- Ceduto a privati in forma temporanea prima che sia decorso il termine di 20 giorni dall'accalappiamento solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro tale termine.

Il mancato ritiro da parte del proprietario del cane ospitato temporaneamente presso il canile convenzionato è assimilato all'abbandono dello stesso. Le spese di ricovero, per i giorni di permanenza presso la struttura, sono comunque a carico del proprietario.

Qualora il proprietario dovesse rinunciare alla proprietà del proprio animale dovrà farne comunicazione al Comune che provvederà al ricovero dell'animale presso il canile convenzionato. Il proprietario dovrà pagare una somma di euro 300,00 alla consegna del cane e perderà ogni diritto e dovere di proprietà sull'animale.

Art. 9

Sterilizzazione

La sterilizzazione dei cani vaganti senza padrone riguarda i soggetti individuati sulla base di uno dei seguenti criteri preferenziali:

- a) randagi per i quali soggetti privati o associazioni animaliste abbiano fatto formale istanza di sterilizzazione e re-immissione sul territorio;
- b) i quartieri nei quali siano stati segnalati episodi di pericolo per l'incolumità pubblica hanno la priorità sugli altri;

L'animale segnalato e ritrovato, trasportato da operatori specializzati e/o da volontari e/o, presso l'ambulatorio veterinario pubblico, viene tenuto in osservazione per un periodo che consentirà al servizio veterinario di:

- 1) procedere all'identificazione dell'animale;
- 2) verificare che il cane sia idoneo, per età, eventuali patologie, stato di nutrizione, stato di gravidanza etc. a subire l'eventuale intervento operatorio;
- 3) sottoporre l'animale ad intervento di sterilizzazione trascorsi il periodo previsto dalla normativa. Eventuali deroghe sono demandate al parere degli organi tecnici.
- 4) acquisire elementi al fine di valutare, caso per caso, la possibilità di reimmettere l'animale nel territorio di provenienza come "cane sprovvisto di proprietario".

Art. 10

Reimmissione

L'eventuale reimmissione in libertà, che avverrà comunque affidando l'accudimento dell'animale ad un'Associazione di volontariato o persona volontaria, a cura di operatori specializzati individuati dall'Amministrazione Comunale sarà preceduta da un controllo sanitario e avverrà nel punto in cui è avvenuta la cattura o in altro luogo più idoneo per la messa in sicurezza e l'accudimento dell'animale.

Operatori incaricati dall'Amministrazione Comunale verificheranno, nei giorni immediatamente successivi alla reimmissione in libertà, che non vi siano problemi relativi al reinserimento del soggetto sterilizzato nella colonia di provenienza, con particolare riguardo all'autosufficienza nell'approvvigionamento del cibo ed acqua.

Gli operatori di cui al precedente comma possono essere individuati fra gli iscritti ad Associazioni animaliste presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo.

Art. 11

Rinvenimento animali incidentati

Chiunque rinvenga animali feriti o incidentati deve fare apposita e tempestiva segnalazione all'*Ufficio Randagismo* e, in caso di chiusura dello stesso, al Comando di Polizia Municipale. La Polizia Municipale constata l'accaduto e può fare intervenire la Ditta incaricata al trasferimento dell'animale presso l'ambulatorio veterinario [o autorizzarne il trasporto in caso di urgenza] o presso il canile convenzionato dove saranno prestate le cure del caso.

Nel caso di decesso, per il procedimento inerente lo smaltimento della carcassa, sarà attivato l'ufficio Ecologia comunale.

Le spese per lo smaltimento e per le cure sono a carico del Comune solo ed esclusivamente nel caso di cani randagi senza padrone.

Il Comune non procederà in nessun caso al rimborso di spese a privati e/o a veterinari privati, qualora non siano state seguite le procedure descritte ai superiori commi.

Art. 12

Affido temporaneo

Il cane vagante senza padrone, microchippato a cura del servizio veterinario, può essere dato in affidamento temporaneo ai cittadini che ne facciano richiesta.

L'affido temporaneo può avvenire per

- a. Cuccioli abbandonati
- b. Cani sterilizzati

c. Cani vaganti senza padrone

L'affido temporaneo del cane di proprietà comunale avviene dietro parere del servizio veterinario dell'ASP e dell'*Ufficio Randagismo* del Comune che possono avvalersi di un'associazione animalista.

Il Comune si impegna a provvedere alla sterilizzazione dell'animale mediante il servizio A.S.P. o mediante medici veterinari liberi professionisti in convenzione.

Il Comune vigila sul buon mantenimento e sulla cura dell'animale affidato anche a mezzo delle Associazioni animaliste presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo.

Art. 13

Affido definitivo

L'affido definitivo può avvenire su richiesta del cittadino in forma definitiva dopo 20 giorni continuativi di permanenza nella struttura e/o dopo 20 giorni dall'affido temporaneo e solo a persone che dimostrano di essere amanti degli animali.

Il cane prescelto deve essere consegnato solo se già microchippato e con obbligo di sterilizzazione /castrazione qualora già non fosse operato *dopo verifiche pre e post affido.*

Art. 13 Bis

Adozioni di cani ospiti nelle strutture convenzionate.

- 1. Il Comune rende disponibili, nel proprio sito Web, un'apposita sezione per la promozione delle adozioni dei cani ospiti nelle strutture convenzionate, esponendo le foto degli animali con le loro caratteristiche salienti aggiornate.*
- 2. I soggetti intenzionati a ricevere in adozione l'animale, precedentemente visionato nella struttura, devono rivolgere apposita richiesta all'Ufficio Randagismo.*
- 3. L'accoglimento della domanda è subordinato all'istruttoria da parte dell'Ufficio Randagismo, fermo restando che non sono ammesse le domande di soggetti a carico dei quali risultino sentenze di condanna per maltrattamento animali.*
- 4. La competente ASP, in collaborazione con l'Ufficio Randagismo ed i volontari delle altre associazioni animaliste che hanno sottoscritto eventuale protocollo d'intesa, stabilisce di effettuare controlli domiciliari per verificare le condizioni di buona salute dell'animale adottato.*

Art. 14

Cane di quartiere

E' definito cane collettivo e/o di quartiere quel cane che vive in caseggiato o rione in cui gruppi di persone, o volontari regolarmente iscritti ad associazioni protezionistiche riconosciute a livello

nazionale e/o comunale, dichiarano di accettare l'animale e fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di polizia veterinaria ex DPR n. 320/54 e dall'art. 672 del C.P.

Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal Servizio veterinario dell'A.S.P. di riferimento e dal Servizio Comunale, in accordo con le Associazioni di Volontariato animaliste e per la protezione degli animali operanti sul territorio. Questi ultimi propongono al servizio veterinario dell'A.S.P. il riconoscimento dei singoli animali dei quali si assumono l'onere della gestione, attraverso la loro rete di volontari e cittadini animalisti.

I cani di quartiere devono essere curati, sorvegliati e sterilizzati dal Servizio Veterinario dell'A.S.P. o da medici veterinari liberi professionisti in convenzione. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina e microchippati a nome del Comune.

L'onere del mantenimento del cane di quartiere grava su volontari, associazioni e gruppi di cittadini che si prendono cura dei cani.

Il trasferimento del cane di quartiere al Rifugio per il ricovero è previsto nei casi di morsicatura accertata, in caso di cambiamento di carattere o per sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere residenti nella zona ovvero per motivi igienico sanitari secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 15

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Guinzaglio e museruola

a. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio non estensibile.

Nelle aree appositamente attrezzate per cani, entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.

b. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy o per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

c. I conduttori devono essere capaci di trattenere i cani, in rapporto alla razza e alle caratteristiche dell'animale.

d. Ai cani muniti di guinzaglio non estensibile accompagnati dal proprietario o da altro detentore, che deve comunque portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini, parchi ed attività commerciali ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del competente ufficio per la tutela degli animali (Comune) mediante apposita segnaletica .

Art. 16

Doveri dei proprietari di cani

Il proprietario o il detentore del cane deve assicurare all'animale i seguenti requisiti minimi di benessere:

a. La cuccia o quant'altro deve essere rialzata dal suolo in modo che gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto.

b. Per i cani custoditi in aree recintate lo spazio riservato all'animale per proteggersi dall'intemperie dovrà essere adeguato alla taglia dell'animale. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

c. *Divieto di tenere i cani legati alla catena fatta eccezione per casi contingenti ed eccezionali.*

Art. 17

Divieti

E' fatto assoluto divieto di abbandonare cani e gatti e qualsiasi altro animale domestico o di affezione sul territorio del Comune.

E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto. La cuccia, o quant'altro, deve essere rialzata dal suolo in modo che gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto.

La rete o la cancellata non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale. Obbligatorio segnalare la presenza dell'animale.

E' vietato tenere i cani in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

E' vietato addestrare gli animali ricorrendo a violenze, percosse, castrazione fisica o psichica; e altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti.

E' vietato utilizzare i cani a scopo di scommesse e combattimenti tra essi.

E' vietato condurre i cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità al presente regolamento.

E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

E' vietato l'uso di collari a strangolo e museruole stringibocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti [scantinati, garage.....] in modo permanente e privarli dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla giornaliera pulizia degli ambienti.

Sono vietati il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali.

Sono autorizzate le operazioni di cui ai commi precedenti, solo per straordinari interventi sanitari non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali certificate dal medico veterinario che effettua l'operazione. Il certificato veterinario segue l'animale in ogni suo spostamento e deve essere presentato ogniqualevolta richiesto dalle Autorità competenti.

E' vietato a chiunque spargere e depositare esche avvelenate o altro materiale contenente veleni in luoghi ai quali possono accedere animali. Chiunque fa ritrovamento di cani avvelenati deve segnalarli al Comune, che provvederà allo smaltimento delle carcasse ed alla bonifica del terreno. La bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

I cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli *Uffici* pubblici situati nel territorio comunale, usando sia guinzaglio che museruola [portata ma non indossata se non espressamente richiesto], avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno e comunque sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

E' vietato vendere o affidare animali a persone che non abbiano compiuto il 18 anno di età.

E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimenti. E' altresì vietato la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolamento iscritto all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

E' vietato affidare i cani a persone, associazioni, enti o società, che abbiano riportato condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di Procedura

Penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice Penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20/07/2004, o che abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.

E' vietato tenere cani in terrazze o balconi, per lunghi periodi di tempo, in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche; isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

E' vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.

E' vietato lasciare animali chiusi per lungo tempo in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.

E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;

E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

I cani dei proprietari che violino ripetutamente le norme di cui al presente saranno segnalati alle autorità competenti per gli accertamenti previsti dalla legge 189/2004.

Art. 18

Obbligo di raccolta escrementi

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, con la sola esclusione dei non vedenti, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

I proprietari o detentori di cani, con l'esclusione di quelli per la guida per i non vedenti, devono:

a. rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani;

b. portare al seguito la paletta, il sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore specificatamente destinato all'uso, per una igienica raccolta e rimozione degli escrementi.

Art. 19

Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali

1. L'esercizio di vendita di animali vivi e di toelettatura è soggetto alla normativa nazionale e regionale vigente; restano ferme le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica.
2. E' vietato destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni e gli stessi non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip, ai sensi della normativa vigente. E' vietata altresì, la vendita di animali a persone minorenni.
3. E' vietata l'esposizione di animali di qualsiasi specie in tutti quegli esercizi non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) finalizzati a richiamare pubblico. Eventuali autorizzazioni in eccezione possono essere rilasciate dall'Amministrazione Comunale.
4. E' caldamente consigliata l'esposizione di foto e schede di cani e gatti in vendita, anziché l'esposizione degli animali stessi negli esercizi autorizzati per il commercio di animali.

Art. 20

Gatti

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge n.281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.).
2. Per Gatto Libero si intende l'animale, che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. I gatti che vivono nel territorio comunale, compresi i Gatti Liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali e le colonie feline sono considerate dal Comune "patrimonio bioculturale" e sono pertanto sottoposti a tutela ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.

Colonie feline

1. Per Colonia Felina si intende un gruppo di gatti che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato. I privati e le associazioni di volontariato che intendono gestire una colonia felina devono darne comunicazione alla Polizia Locale. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione ai Servizi Veterinari ASP per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

2. Le Colonie Feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'ASP di competenza e dalla Polizia Locale, con la collaborazione delle associazioni animaliste e di quella dei singoli cittadini abilitati. Finalità del censimento sono la mappatura e la monitoraggio delle colonie e la predisposizione, da parte degli organi competenti, di un piano di sterilizzazioni finalizzato al controllo demografico delle colonie feline e dei gatti liberi.

3. Le Colonie Feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono;

4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una Colonia Felina o di Gatti Liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.) o impedire di dar loro da mangiare o da bere.

5. I referenti di Colonie Feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

6. Nella eventualità di interventi relativi ad opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, prima dell'inizio dei lavori, si dovrà obbligatoriamente provvedere a garantire la tutela degli animali stessi.

Custodia dei gatti di proprietà

Al fine di poter contrastare l'abbandono e di poter ricondurre i gatti smarriti o rubati al legittimo proprietario, è opportuno che i proprietari e/o detentori provvedano alla loro identificazione con collare e medaglietta.

Art. 21

Detenzione di volatili, piccoli mammiferi e rettili

1. E' vietato tenere volatili legati al trespolo o alla catena.

2. È consentita la detenzione in ambito urbano di volatili da cortile composti da un massimo di 10 esemplari, il cui ricovero deve distare almeno 10 metri dalle abitazioni vicine. I volatili di giorno devono poter avere un'area all'aperto e di notte devono disporre di un adeguato ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio.

4. E' fatto assoluto divieto di:

a) lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

b) strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti salvo che per ragioni mediche;

c) tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche.

Dimensioni delle gabbie

1. La gabbia deve permettere:

- il volo agevole del volatile fra almeno due posatoi

- al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul posatoio, muovere la coda e allargare le ali senza toccare la gabbia o un altro volatile.

2. I posatoi devono essere posizionati in modo da impedire contaminazioni nell'acqua e nel cibo. Dovrà inoltre essere garantito un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi.

3. Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli.

4. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

Protezione dei nidi

1. E' vietato catturare, uccidere, raccogliere le uova e i piccoli, disturbare e allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

2. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà prestare particolare cura di eventuali nidi.

3. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità, in cui il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi alla Polizia Locale.

4. Come disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale si deve fare un uso oculato e attento dei prodotti chimici.

GABBIE/CONTENITORI PER MAMMIFERI:

La lunghezza deve essere almeno il triplo di quella dell'animale o degli animali detenuti, la larghezza e l'altezza devono essere almeno il doppio rispetto alla lunghezza degli animali. La lunghezza dell'animale viene misurata escludendo la coda.

All'interno dell'attività commerciale deve essere garantita la costante presenza, durante gli orari di apertura e di vendita, di personale in possesso delle basilari conoscenze circa le necessità fisiologiche degli animali commercializzati e, comunque, in grado di soddisfare alle eventuali richieste dell'acquirente a riguardo degli elementari comportamenti da assumere per la corretta detenzione dell'animale acquistato, nel rispetto delle attitudini dello stesso.

Art. 22

EQUIDI

1. Il cavallo, in quanto essere senziente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

E' obbligatoria l'identificazione tramite microchip.

2. Ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia, il proprietario e colui che detiene l'equide a qualsiasi titolo è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente del comportamento dello stesso.

3. Il proprietario e il detentore devono:

a) assicurare all'animale nutrimento adeguato, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascealca;

b) assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;

c) assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato;

d) consentire all'equide un regolare esercizio fisico;

e) adottare le precauzioni necessarie per evitarne la fuga;

f) evitare pratiche di allevamento, addestramento e utilizzo che causino agli animali sofferenze o lesioni, che li pongano in stato d'ansietà o ne ledano la dignità;

g) dissellare gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi quando non lavorano.

1. Gli equidi devono essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze. Deve essere assicurata l'ispezione e la cura degli animali a intervalli adeguati e non meno di una volta al giorno al fine di provvedere ai loro bisogni essenziali.

2. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

3. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta.

4. E' vietata la detenzione permanente in box. I cavalli scuderizzati devono compiere attività motoria quotidianamente e poter relazionarsi con i propri simili.

5. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli.

6. Il box deve avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente. I corridoi che conducono ai box devono essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro e assicurare un adeguato ricambio dell'aria.

7. E' vietato impastoiare gli arti degli equidi.

8. Gli equidi detenuti all'aperto devono disporre di un'adeguata protezione, naturale o artificiale chiusa almeno su tre lati, che offra riparo dalle intemperie e dal sole. Per il ricovero permanente all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.

9. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni agli animali.

10. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia.

Art. 23

Tutela della fauna selvatica

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la protezione della fauna selvatica, l'esercizio della caccia e della pesca, le normative sanitarie.

2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve e i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza;

3. Sono altresì sottoposte a tutela tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati.

Art. 24

Censimento dei cani pericolosi

Si definisce cane con aggressività non controllata quel cane che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato da detentore dell'animale.

I Servizi Veterinari dell'ASP competente per territorio, comunicano alla Polizia Municipale con frequenza semestrale, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'Ordinanza Ministeriale, al fini di consentire periodici sopralluoghi a campione, per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Art. 25

Sanzioni

1) per la mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina ed il mancato inserimento del microchip di identificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, commi 1 e 7, L.R. n.15/2000 e s.m.i. si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 520,00;

- 2) per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della cessione a qualsiasi titolo dell'animale, del cambio della propria residenza, della scomparsa e della morte dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, e comma 6, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 289,00;
- 3) per l'abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito, ai sensi e per gli effetti dell'art.9, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;
- 5) per il mancato porto di tutta l'attrezzatura per la pulizia e all'asportazione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.17, commi 1 e 4, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 28,00 ad un massimo di € 173,00;
- 6) per la mancata rimozione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.17, commi 2 e 5, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 58,00 ad un massimo di € 173,00;
- 7) per l'organizzazione di combattimenti fra animali di qualsiasi specie, assistervi o effettuare puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, ai sensi e per gli effetti dell'art.24, comma 1, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 5.775,00 ad un massimo di € 34.650,00;
- 8) per le violazioni alle disposizioni della legge regionale 15/2000 e s.m.i., salvo quanto diversamente previsto dagli articoli precedenti, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 173,00 ad un massimo di € 289,00;
- 9) chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, ai sensi della legge 189/04 art. 544-ter, è prevista una multa da un minimo di euro 3000,00 ad un massimo di euro 15000,00;
- 10) chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale, ai sensi della legge 189/04 art. 544-bis, è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi.

Le violazioni alle norme contenute nel presente "Regolamento" sono punite con le sanzioni comminate ai sensi dell'art. 8 "Sanzioni" del Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

Art. 26

Associazioni animaliste e ambientaliste

1. Le Associazioni animaliste e ambientaliste regolarmente iscritte al registro del volontariato e/o all'Albo regionale previsto dalla L.R. n. 15/2000, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.

A tal fine:

a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Art. 27

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle Leggi di vigenti in materia citate in premessa ed in modo particolare alla Legge n. 281/91 e ss.mm.ii. e alla Legge Regionale n. 15/2000 e ss.mm.ii.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10 delle pre-leggi.

Art. 28

Vigilanza

Oltre a tutti i soggetti previsti dalla legge n. 689/81, sono incaricati di far rispettare il presente "Regolamento" gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile, le Guardie Ambientali Volontarie.

Art. 29

Istituzione della consulta per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo.

Di attuare la Consulta per la tutela degli animali e per la prevenzione del randagismo di cui alla delibera di C.C. n. 35 del 10.05.2010.
